

**CONCESSIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA CITTA' DI TORINO,  
SITI IN TORINO, VIA SALGARI 7 AL -----**

\*\*\*\*\*

Con la presente scrittura privata non autenticata, redatta in triplice originale,  
tra la:

- **CITTÀ DI TORINO**, piazza Palazzo di Città n° 1, Torino (TO), codice fiscale  
00514490010, in questo atto rappresentata .....,  
in esecuzione della propria determinazione numero ..... del .....  
2024. ,

e ..... , con sede legale in Codice Fiscale  
xxxxxxx rappresentata da xxxxxxxx nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, domiciliato  
per la carica presso la sede del ..... nella sua qualità di ..... a ciò  
autorizzato in forza di .....

**si conviene e si stipula quanto segue**

**ART. 1 - OGGETTO**

La Città di Torino (nel seguito dell'atto denominata anche "Città" o  
"Amministrazione comunale") concede al ----- (nel  
seguito dell'atto denominato anche "Concessionario"), in applicazione della  
deliberazione della Giunta Comunale della Città ----- n.,  
----- ai sensi dell'art.48 D.Lgs. 159/2011 l'utilizzo dell'unità  
immobiliare di proprietà comunale, parzialmente oggetto di confisca alla  
criminalità organizzata, sita in Torino, Via Salgari 7 costituita da un locale

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

posto al piano terreno di superficie utile pari a 43 m<sup>2</sup>, e al piano ammezzato da bagno, piccola cucina e terrazzino per una superficie utile pari a circa 27 m<sup>2</sup>.

L'unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Catasto Fabbricati al foglio 1144, particella 167, subalterno 34.

Il tutto come rappresentato nella planimetria allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "A".

Il bene è pervenuto, nella quota di comproprietà del 50% in seguito ai Decreti Direttoriali prot. 25870 del 6 ottobre 2005 e prot. 21359 dell'8 gennaio 2007 dell'Agenzia del Demanio, per essere destinato a finalità sociali, in particolare, per essere adibito a sede utile al reinserimento di persone in stato di disagio sociale attraverso attività ludiche.

Bene presente nell'inventario dei Beni Immobili della Città alla Pratica 10419 Bene Indisponibile.

Nei locali non sono presenti beni mobili inventariati di proprietà della Città di Torino.

**ART. 2 -DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

I locali oggetto del presente contratto sono da destinarsi, con riferimento ai predetti Decreti dell'Agenzia del Demanio e all'art.48 D.Lgs. 159/2011, esclusivamente a finalità sociali, in particolare ad attività volte al reinserimento di persone in stato di disagio sociale attraverso attività ludiche, ricomprese nelle Statuto dell'Ente.

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

La sub-concessione, la cessione del contratto o il mutamento della destinazione d'uso dei locali producono la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della decadenza della concessione .

In tale caso i locali dovranno essere riconsegnati, liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

Al fine di garantire la maggior evidenza pubblica sulla provenienza del bene, sullo stesso va affissa una targa visibile dall'esterno, sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune anche la seguente dicitura: "Bene confiscato alle mafie, ora patrimonio del Comune di Torino".

**ART. 3 - CANONE**

La concessione non prevede corresponsione di canone, secondo le disposizioni dell'art.48, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

**ART. 4 - DURATA**

La concessione ha la durata di anni ---- con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla stipula del presente atto.

Alla scadenza non si rinnova automaticamente. Il Concessionario potrà presentare domanda di rinnovo entro il 180° giorno precedente la data di scadenza contrattuale. Secondo quanto disposto dall'art. 24, commi 3 e 4 del

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

Regolamento n. 397, effettuata l'istruttoria ai sensi dell'art. 22 del citato Regolamento e all'esito della successiva valutazione positiva del Gruppo Interdivisionale, verrà pubblicato avviso per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Città, unitamente al verbale della seduta del Gruppo stesso. Qualora altri soggetti presentino richieste di utilizzo del bene per la medesima obbligatoria destinazione, si procederà all'istruttoria su tutti i progetti presentati e il bene verrà assegnato al migliore tra essi. In assenza di ulteriori richieste la Giunta Comunale approverà direttamente il rinnovo al richiedente.

Sono condizioni per il rinnovo il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e l'assenza di situazioni di morosità nei confronti dell'Amministrazione.

Il concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con un preavviso di mesi 3. In tale caso rimarranno a carico del concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7, senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente.

**ART. 5 - REVOCA**

Per esigenze di superiore preminente interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi sei. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dei locali. Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato di uso e manutenzione.

**ART. 6 DECADENZA**

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza osservanza di ogni ulteriore formalità, e il rapporto concessorio risolto nei seguenti casi:

- ) qualora dalle informazioni acquisite sulla moralità degli amministratori del Concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che il Concessionario possa subire tentativi di infiltrazione o condizionamenti mafiosi nello svolgimento delle proprie attività.
- ) qualora il Concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 159/2011, la concessione.
- ) qualora il Concessionario ceda a terzi o sub conceda, anche parzialmente, il contratto o muti la destinazione d'uso dell'immobile.
- ) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della vigente normativa, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
- ) negli altri casi contemplati nel presente contratto.

Revocata la concessione o pronunciata la decadenza, il bene dovrà essere rimesso nella piena disponibilità del Comune senza obbligo di indennizzo alcuno, entro il termine stabilito dal Concedente. Nel caso di inottemperanza, il Concedente procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario senza alcun pregiudizio di ogni altra azione e/o risarcimento che potesse competere.

**ART. 7 - CONSEGNA**

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

I locali sono consegnati al concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, che il Concessionario dichiara di conoscere in esito a sopralluogo effettuato in data ..... La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora i locali presentino vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

**ART. 8 – MANUTENZIONE**

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia, incluso l'aggiornamento catastale qualora necessario e/o qualora intervengano variazioni nello stato dei locali che influiscano sul classamento o sulla consistenza (cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni a carattere permanente, ecc.).

Il Concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che i locali presentano la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui vengono destinati, inclusa l'adozione di un programma di controllo e manutenzione o l'eventuale bonifica in caso di accertata presenza di amianto. La Città non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

È a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi ed all'abolizione delle barriere architettoniche.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Gli interventi (ad esclusione di quelli di manutenzione ordinaria) dovranno ottenere il preventivo nulla osta patrimoniale.

Nessuno onere dovrà gravare sulla Città sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori; relativamente alle modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali ed agli impianti eseguite anche in presenza di preventiva autorizzazione, la Città resta comunque esonerata da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza a tali modifiche, innovazioni o trasformazioni.

Il concessionario si impegna altresì, nel rispetto della normativa vigente in materia, ad effettuare - ove necessari e se possibile - tutti gli interventi utili finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche dell'immobile.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, la Città potrà esigere la restituzione immediata dei locali, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al presente articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

**ART. 9 - RIPARAZIONI E RESTAURI**

Fatti in ogni caso salvi tutti gli oneri ed obblighi dell'art. 8, la Città potrà in ogni tempo eseguire, sia all'esterno che all'interno dell'immobile, tutte le riparazioni e tutti gli impianti che ritiene opportuni nonché qualunque opera di abbellimento, miglioria e di restauro del medesimo, senza obbligo di compenso di sorta a favore del concessionario, indipendentemente dalla durata delle opere e dalla sospensione dell'attività che ciò possa provocare.

**ART. 10 - PROPRIETA'**

Tutte le nuove opere realizzate sull'immobile oggetto della presente concessione sono acquisite in proprietà dalla Città dal momento della loro esecuzione, ai sensi dell'art. 934 del Codice Civile, senza che questa sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo, neppure ai sensi dell'art. 2041 c.c.

**ART. 11 - SPESE**

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, fornitura idrica, riscaldamento, acqua calda sanitaria e telefono - oltre alle imposte qualora dovute (ad es. TARI), a far tempo da oggi.

Il Concessionario pertanto dovrà provvedere alla intestazione diretta delle utenze, salvo quelle condominiali.

La richiesta di attivazione del servizio TARI deve essere presentata entro novanta (90) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto secondo le modalità indicate al link della Città di Torino - Tari Tassa sui rifiuti - o "torinofacile" - utenze non domestiche.



**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

Nel caso di installazione di misuratori parziali è posto a carico del Concessionario l'obbligo di comunicare ogni tre mesi a far data dalla decorrenza del presente rapporto concessorio - a mezzo e-mail indirizzata a [speseripetibili@comune.torino.it](mailto:speseripetibili@comune.torino.it) le letture dei consumi indicati da ciascun misuratore parziale. Sarà cura del competente Ufficio Spese Ripetibili della Divisione Amministrativa Patrimonio verificare annualmente tali consumi. Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori, nonché tutte le altre spese derivanti dall'uso e dalla partecipazione al condominio decorrenti dalla data odierna.

**ART. 12 - MOROSITA'**

Il mancato pagamento delle utenze e/o delle spese condominiali, come indicate all'art. 11 del presente disciplinare, entro i termini stabiliti, potrà produrre la decadenza della concessione.

**ART. 13 - RESPONSABILITA'**

Il Concessionario è costituito custode dei locali dati in concessione ed esonera espressamente la Città di Torino da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi .

Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente la Città da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso i locali, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, manlevando la Città da eventi dannosi che possano derivare.

**ART. 14 – ASSICURAZIONI**

Il Concessionario risponde direttamente, manlevando la Città di Torino da ogni responsabilità a riguardo, delle conseguenze relative a sinistri comunque coinvolgenti personale del Concessionario, lavoratori, ospiti, utenti e ogni

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

altra persona comunque immessa nei locali, relativamente a danni alla persona o alle cose determinatesi all'interno dell'area oggetto di concessione. Tale responsabilità è riferita sia a eventuali danni derivanti dalle strutture concesse sia dall'attività gestita ordinaria o connessa a iniziative specifiche.

L'Amministrazione non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Ai sensi del Regolamento n. 397/2021 il Concessionario ha stipulato la seguente polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi o beni di terzi (RCT) e RCO n. .... intestata a ....., rilasciata da..... in data .....

La copertura assicurativa dovrà perdurare per tutta la durata del contratto e comunque sussistere anche dopo la scadenza in caso di legittima permanenza dell'associazione nei locali.

Pertanto con cadenza annuale il concessionario dovrà consegnare all'Amministrazione concedente copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi per le successive annualità.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Relativamente ai beni mobili del concessionario presenti all'interno dell'unità immobiliare il Comune di Torino non risponde di danni di sorta salvo che siano ad esso direttamente imputabili e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente alla Città di Torino, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

**ART. 15 - GARANZIE**

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario ha versato un deposito cauzionale - improduttivo di interessi - pari ad **Euro 1.000,00=** (diconsi mille/00) mediante ----- . Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto spese e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che i locali vengano riconsegnati senza alcun danno. La Città resta fin d'ora autorizzata a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nei locali e per eventuali debiti o inadempimenti del concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto della Città.

**ART. 16 - ACCERTAMENTI**

I Funzionari dell'Amministrazione comunale, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere, previo avviso anche telefonico al concessionario, nei locali dati in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

**ART. 17 - RELAZIONI ANNUALI**

Alla scadenza di ciascuna annualità, il concessionario dovrà presentare alla

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

Città di Torino – assumendo la veridicità delle affermazioni ivi contenute - idonea relazione sull'attività svolta e sulle opere di manutenzione effettuate nel corso dell'anno stesso, in modo da comprovare se siano stati attuati i programmi e le finalità prefissati e se continuano a sussistere i requisiti richiesti.

La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo comma del presente articolo, potrà comportare la decadenza della concessione,

**ART. 18 - RICONSEGNA**

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il concessionario dovrà restituire i locali in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le migliorie apportate, senza alcun onere per la Città.

**ART. 19 - DOMICILIO E CARICHE SOCIALI**

Per gli effetti della presente concessione, il concessionario elegge il proprio domicilio presso------. E' fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente alla Città di Torino i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza dell'Associazione, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

**ART. 21 - CLAUSOLA FISCALE**

Agli effetti fiscali il concessionario, chiede la registrazione del presente atto ad imposta fissa di Euro 200,00 - ai sensi dell'art. 5 della tariffa parte I, del D.P.R. n° 131/1986 e, giusta anche risposta all'interpello n. 954-19/2017 dell'Agenzia delle Entrate ad apposito interpello dell'Agenzia del Demanio, relativamente alla tassazione dei contratti di concessione gratuita, ricondotti

**Allegato n. 5**  
**AVVISO PUBBLICO BENI CONFISCATI 4/2023**

ai contratti di comodato.

Il Concessionario .....i

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione, senza riserve,  
come appresso:

in data

**Per il Concessionario .....**

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'integrale accettazione, senza riserve,  
come appresso:

in data

**Per la CITTÀ DI TORINO .....**

Il concessionario dichiara di approvare specificatamente le condizioni di cui  
all'articolo 2; articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 8; articolo 10; articolo  
11; articolo 13; articolo 17; articolo 18 del presente atto.

**Per il concessionario**